

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 926

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LISI, BATTAGLIA, CUSIMANO, MULTISANTI, SILIQUINI, FABRIS, GERMANÀ, CASILLO, PEDRIZZI, PACE, SPECCHIA, MAGLIOZZI, VEVANTE SCIOLETTI, GRIPPALDI, MISSERVILLE, MAGLIOCCHETTI, MAIORCA, PRESTI, BELLONI, BUCCIERO, BECCELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, MININNI-JANNUZZI, DEMASI, SIGNORELLI, NATALI, MOLINARI, FLORINO, DELL'UOMO, MULAS, FRONZUTI, MARTELLI, POZZO, BRICCARELLO, BRIGANDÌ e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti
ai magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Alla riforma del codice di procedura penale e, quindi, alla scelta del rito, non poteva che seguire una logica ed improrogabile proposta: quella tendente ad attribuire, in via definitiva, le funzioni requirenti o giudicanti ai magistrati.

In verità, ormai da tempo, il dibattito su questo così importante problema sta interessando addetti e non ai lavori. Ma da più parti, si sta pure cercando di creare una cortina fumogena per impedire la risoluzione del problema stesso; ci riferiamo ai pericoli, inesistenti ed inventati, paventati e presentati come attentati ai principi fondamentali della obbligatorietà dell'azione penale e dell'indipendenza del pubblico ministero.

Nulla di tutto questo: il disegno di legge in oggetto non fa correre alcun pericolo a questi due principi; sono, anzi, ampiamente tutelati e salvaguardati entrambi.

C'è da dire ancora, che quando il disegno diventerà legge, si porrà, per sempre, fine al perpetuarsi di un dibattito che rischia di

allontanare la possibilità di un definitivo stabilirsi dei ruoli così come previsti dalla riforma dell'89: difesa, accusa e quindi pubblico ministero, giudice terzo e definitivo titolare della funzione di decidere.

Vi è da precisare, quindi, che la separazione delle funzioni, nel mentre da una parte tutela, conserva e salvaguarda l'indipendenza del pubblico ministero come tale, con le attribuzioni ed i compiti specifici della sua funzione, dall'altra esalta e meglio definisce il ruolo del giudice terzo, come già detto, imparziale, definitivamente privo di ogni tentazione accusatoria, che mai potrà svolgere le funzioni dell'accusa, che potrà anzi sentirsi un altro, rispetto al titolare dell'accusa: il trionfo della perfetta equidistanza da tutte le parti del processo.

Un'ultima importante e definitiva considerazione: le attitudini e capacità professionali non potranno che avere, dal vincolo ad una sola funzione, una esaltazione dell'esperienza per gli anni trascorsi nel ruolo, salvando tutto il patrimonio di studio e di lavoro nel frattempo acquisito.

DISEGNO DI LEGGE
—

1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art 190. - (*Attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti*). - 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. L'attribuzione ai magistrati delle funzioni giudicanti o requirenti è disposta, a domanda dell'interessato, al termine del periodo di uditorato di cui all'articolo 129, dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario ed una volta accertata la sussistenza di attitudini alla funzione.

3. La scelta di funzione è definitiva».